

**COPIT SPA in liquidazione- SOCIETA' CONTROLLATA  
BLUBUS SCARL**

**PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA  
AGGIORNAMENTO  
TRIENNIO 2023 – 2025**

**Testo sottoposto a consultazione pubblica**

**TABELLA DELLE REVISIONI e RIFERIMENTI PRECEDENTI AL CORRENTE**

<b>Revisione</b>	<b>Natura delle modifiche apportate</b>	<b>Parti interessate</b>
1.0 del 31.1.2014	Prima emissione	Tutte
2.0 del 31.1.2015	Seconda emissione	Tutte
3.0 del 31.1.2016	Terza emissione	Tutte
4.0 del 31.1.2017	Quarta emissione-Aggiornamento	Tutte
5.0 del 31.1.2018	Quinta emissione-Aggiornamento	Tutte
6.0 del 31.1.2019	Sesta emissione-Aggiornamento	Tutte
7.0 del 31.1.2020	Settima emissione-Aggiornamento	Tutte
8.0 del 31.1.2021	Ottava emissione- Aggiornamento	Tutte
9.0 del 31.1.2022	Nona emissione - Aggiornamento	Tutte

## PREMESSA

### 1. Normativa ANAC: i Piani Nazionali Anticorruzione.

Il Piano nazionale anticorruzione (PNA) è atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Come previsto dall'art. 1, co. 2-*bis*, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-*bis*, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001. Attraverso il PNA l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. *a*), l. 190/2012). In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

**Dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre Aggiornamenti ai PNA.**

Il primo PNA, PNA 2013, è stato adottato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ottenuta l'approvazione dalla Civit – ANAC.

A seguito delle modifiche organizzative e delle funzioni di ANAC, previste nel decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, l'Autorità ha adottato nel 2015 un Aggiornamento del PNA 2013 mettendo meglio a fuoco il sistema di valutazione e gestione del rischio per la predisposizione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e iniziando ad esaminare le cause, i rischi e le misure di prevenzione specifiche nel settore dei contratti pubblici e della sanità.

Con il PNA 2016, l'Autorità ha per la prima volta elaborato un proprio e nuovo Piano, sviluppando la metodologia di affiancare ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

L'obiettivo è stato quello di superare un'impostazione uniforme valutando fattori e cause di corruzione in contesti differenti, al fine di fungere da supporto alle amministrazioni, impegnate in questo nuovo compito, attraverso l'individuazione in via esemplificativa di alcune misure di contrasto specifiche per settore. Per questo tipo di approccio innovativo l'Autorità si è avvalsa della collaborazione degli operatori delle diverse tipologie di amministrazioni considerate ovvero di esperti del settore. Sono stati costituiti tavoli tecnici ed in quella sede si è svolta l'analisi suddetta.

Questo metodo è stato apprezzato dal legislatore che lo ha tradotto in una apposita norma introdotta dal d.lgs. 97/2016. L'art. 1, co. 2-*bis*, l. 190/2012, infatti, stabilisce ora: «*Il Piano nazionale anticorruzione [...] inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione*». Così, anche per gli Aggiornamenti PNA 2017 e PNA 2018, l'Autorità ha dato conto, nella prima parte di carattere generale, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per **formulare indicazioni operative** nella predisposizione dei PTPCT. Nella parte speciale sono state affrontate, invece, questioni proprie di alcune amministrazioni o di specifici settori di attività o materie.

Attualmente gli approfondimenti svolti nelle parti speciali sono, per quanto riguarda le amministrazioni:

- a) Piccoli Comuni - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- b) Semplificazioni per i Piccoli Comuni - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
- c) Città Metropolitane - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- d) Ordini e Collegi Professionali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- e) Istituzioni Scolastiche - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- f) Autorità di Sistema Portuale – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- g) La gestione dei commissari straordinari nominati dal Governo – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- h) Le Istituzioni universitarie – Aggiornamento PNA 2017 di cui alla Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
- i) Agenzie Fiscali – Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018. Per quanto riguarda gli approfondimenti su specifici settori di attività o materie:
  - a) Area di Rischio Contratti Pubblici – Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
  - b) Sanità - Aggiornamento PNA 2015 di cui alla Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;
  - c) Sanità - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
  - d) Tutela e Valorizzazione dei Beni culturali - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
  - e) Governo del Territorio - PNA 2016 di cui alla Delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
  - f) Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018;
  - g) Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018. Tutti questi approfondimenti mantengono ancora oggi la loro validità. Per quanto riguarda la materia dei contratti pubblici, l'Autorità si riserva di adeguare le specifiche indicazioni elaborate nell'Aggiornamento PNA 2015 alla disciplina introdotta dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. Nelle parti generali le questioni affrontate hanno,

invece, riguardato:

1. La strategia di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato
2. Il processo di gestione del rischio di corruzione
  - 2.1 L'analisi del contesto (esterno ed interno)
  - 2.2 La mappatura dei processi
  - 2.3 La valutazione del rischio
  - 2.4 Il trattamento del rischio
  - 2.5 L'attività di monitoraggio
3. I soggetti tenuti all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza
4. Il PTPCT e gli atti di programmazione delle *performance*
5. I soggetti interni coinvolti nel processo di predisposizione e adozione del PTPCT.
  - 5.1. Gli organi di indirizzo e i vertici amministrativi
  - 5.2. Il RPCT: ruolo, poteri, requisiti soggettivi per la nomina e la permanenza in carica, revoca
  - 5.3. Gli OIV
6. Azioni e misure di prevenzione
  - 6.1. La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)
  - 6.2. I Codici di comportamento
  - 6.3. La rotazione ordinaria e straordinaria
  - 6.4. Il ruolo strategico della formazione
  - 6.5. L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
  - 6.6. Lo svolgimento di incarichi d'ufficio- attività e incarichi extraistituzionali
  - 6.7. Il *pantouflage*
  - 6.8. La disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione.
  - 6.9. La verifica della insussistenza di cause di inconfirmità
  - 6.10. La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblowing*)
  - 6.11. La revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici disciplina
  - 6.12. I Patti di integrità negli affidamenti

Considerato che nel tempo l'Autorità è dovuta tornare più volte sugli stessi temi, sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate in sede consultiva e di vigilanza, **per il PNA 2019- 2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori.** Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati.

L'obiettivo è quello di **rendere disponibile nel PNA uno strumento di lavoro utile per chi**, ai diversi livelli di amministrazione, **è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.** Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali. L'Autorità, nel medesimo PNA 2019 precisa che - e tale principio deve tenersi in considerazione anche nella redazione dei Piani Triennali Anticorruzione - **le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.**

\*\*\* \*\*

## **2. Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione.**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 si inquadra nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della corruzione. A fronte della pervasività del fenomeno si è, infatti, ritenuto di **incoraggiare strategie di contrasto che anticipino la commissione delle condotte corruttive.**

Gli accordi internazionali, e in particolare la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), adottata a Merida dall'Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dallo Stato italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, delineano chiaramente un orientamento volto a **rafforzare le prassi a presidio dell'integrità del pubblico funzionario e dell'agire amministrativo**, secondo un approccio che attribuisce rilievo non solo alle conseguenze delle fattispecie penalistiche ma anche all'adozione di misure dirette a evitare il manifestarsi di comportamenti corruttivi.

In questo contesto, il sistema di prevenzione della corruzione e di promozione dell'integrità in tutti i processi e le attività

pubbliche, a ogni livello di governo, sulla base dell'analisi del rischio corruttivo nei diversi settori e ambiti di competenza, si configura come necessaria integrazione del regime sanzionatorio stabilito dal codice penale per i reati di corruzione, nell'ottica di garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, di rendere trasparenti le procedure e imparziali le decisioni delle amministrazioni.

La Convenzione distingue, infatti, al suo interno le misure preventive della corruzione (capitolo II, artt. 5-14), mentre lo specifico reato è contemplato nel capitolo III, dedicato alle misure penali e al rafforzamento del sistema giuridico. L'attenzione rivolta al sistema di prevenzione trova conferma ove si consideri che agli Stati aderenti agli accordi internazionali è richiesto il rispetto di norme di *soft law*, come emerge dai procedimenti di verifica della conformità agli impegni assunti in sede convenzionale.

Poiché, come anticipato, per la legge 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane "ai fini dell'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione" l'Autorità ha ritenuto, in sede di PNA 2019 necessario precisare meglio il contenuto della nozione di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", nei termini che segue.

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, (es. OCSE e Consiglio d'Europa) firmate e ratificate dall'Italia, la corruzione consiste in **comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.**

Questa definizione, che è tipica del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, volto ad evitare comportamenti soggettivi di funzionari pubblici (intesi in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio), delimita il fenomeno corruttivo in senso proprio. Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come "condotte di natura corruttiva".

L'Autorità, con la propria delibera n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria (di cui alla Parte III, § 1.2. "La rotazione straordinaria"), ha considerato come "condotte di natura corruttiva" tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Con questo ampliamento resta ulteriormente delimitata la nozione di corruzione, sempre consistente in specifici comportamenti soggettivi di un pubblico funzionario, configuranti ipotesi di reato.

I comportamenti di tipo corruttivo di pubblici funzionari possono verificarsi in ambiti diversi e con riferimento a funzioni diverse. Si può avere pertanto una corruzione relativa all'assunzione di decisioni politico-legislative, una corruzione relativa all'assunzione di atti giudiziari, una corruzione relativa all'assunzione di atti amministrativi. Ciò non muta il carattere unitario del fenomeno corruttivo nella propria essenza. In questo senso espressioni come "corruzione politica" o "corruzione amministrativa" valgono più a precisare l'ambito nel quale il fenomeno si verifica che non a individuare una diversa specie di corruzione.

Come anticipato, le Convenzioni internazionali citate promuovono, presso gli Stati che le firmano e ratificano, l'adozione, accanto a misure di rafforzamento della efficacia della repressione penale della corruzione, di misure di carattere preventivo, individuate secondo il metodo della determinazione, in rapporto ai contenuti e ai procedimenti di ciascuna delle decisioni pubbliche più rilevanti assunte, del rischio del verificarsi dei fenomeni corruttivi, così come prima definiti.

Per essere efficace, la prevenzione della corruzione, deve consistere in misure di ampio spettro, che riducano, all'interno delle amministrazioni, il rischio che i pubblici funzionari adottino atti di natura corruttiva (in senso proprio). Esse, pertanto, si sostanziano tanto in misure di carattere organizzativo, oggettivo, quanto in misure di carattere comportamentale, soggettivo.

Le misure di tipo oggettivo sono volte a prevenire il rischio incidendo sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tali misure preventive (tra cui, rotazione del personale, controlli, trasparenza, formazione) prescindono da considerazioni soggettive, quali la propensione dei funzionari (intesi in senso ampio come dipendenti pubblici e dipendenti a questi assimilabili) a compiere atti di natura corruttiva e si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi.

Le misure di carattere soggettivo concorrono alla prevenzione della corruzione proponendosi di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti, quali il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale ("reati contro la pubblica amministrazione") diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione

nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012. L'Autorità ritiene opportuno precisare, pertanto, che naturalmente con la legge 190/2012 non si modifica il contenuto tipico della nozione di corruzione ma per la prima volta in modo organico si introducono e, laddove già esistenti, si mettono a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

L'art. 1, co. 36, della l. 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della "cattiva amministrazione" e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

Il collegamento tra le disposizioni della l. 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, e quindi al contrasto di fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione, è evidenziato anche dai più recenti interventi del legislatore sulla l. 190/2012. In particolare nell'art. 1, co. 8-bis della legge suddetta, in cui è stato fatto un esplicito riferimento alla verifica da parte dell'organismo indipendente di valutazione alla coerenza fra gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico gestionale e i piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

\*\*\* \*\*

### **3. Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di anticorruzione.**

Le disposizioni concernenti le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano a diverse categorie di soggetti pubblici e privati, come individuati nell'art. 1, co. 2-bis,3 della legge 190/2012 e nell'art. 2-bis4 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

In ragione della diversificata natura giuridica di tali categorie di soggetti, le disposizioni richiamate prevedono regimi parzialmente differenziati.

A seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33 del 2013, è stata introdotta una correlazione incisiva tra l'ambito di applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e quella della trasparenza.

L'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza. Ad essa fa riferimento l'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012 per identificare le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all'adozione del PTPCT o di misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*».

Da un punto di vista generale, per l'**individuazione dell'ambito soggettivo**, l'Autorità ha dato indicazioni con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» e con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*».

Nelle citate delibere sono stati approfonditi profili attinenti all'ambito soggettivo, al contenuto degli obblighi di pubblicazione, alla nomina del RPCT e alla predisposizione dei PTPCT, ovvero all'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 per gli enti di diritto privato.

Per quel che concerne la trasparenza, l'Autorità ha anche fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile".

Nella delibera n. 1310 e nella delibera n. 1134, l'Autorità ha espresso l'avviso che la compatibilità non va esaminata per ogni singolo ente, bensì in relazione alle categorie di enti e all'attività propria di ciascuna categoria. In particolare, il criterio della compatibilità va inteso come necessità di trovare adattamenti agli obblighi di pubblicazione in ragione delle peculiarità organizzative e funzionali delle diverse tipologie di enti.

Sull'ambito soggettivo l'Autorità si è pronunciata anche in altre delibere di carattere particolare di cui si darà conto di seguito. Alla luce del vigente quadro normativo e dei chiarimenti contenuti nelle delibere di ANAC, i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza sono innanzitutto: - le pubbliche amministrazioni definite all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Le pubbliche amministrazioni sono pertanto le principali destinatarie delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, tenute ad adottare il PTPCT, a nominare il RPCT e a pubblicare i dati, i documenti e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività, assicurando altresì la libertà di accesso di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle stesse (accesso civico generalizzato, cd. FOIA), secondo quanto previsto nel d.lgs. 33/2013.

**Sono inoltre sottoposti alla normativa, seppure a particolari condizioni, come chiarito nella delibera n. 1134/2017 le società in controllo pubblico, anche congiunto.**

**Infine, gli obblighi di trasparenza si applicano anche alle società a partecipazione pubblica.**

La società COPIT S.p.A. e la società Blubus scarl (società controllata da COPIT ai sensi dell'art. 2359 c.c. con una quota di maggioranza nel capitale sociale pari al 74,86%), rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione delle società in controllo pubblico ai fini delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo la normativa e le Linee Guida ANAC.

Le società in controllo pubblico sono tenute a:

- Adottare le misure organizzative per la prevenzione della corruzione attraverso l'integrazione, ove adottato, del "Modello 231" con le misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con la legge 190/2012.

COPIT ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione 231 nel 2016.

Recependo le indicazioni dell'OIV, questo RPCT ha condiviso con il CDA la necessità di aggiornare il Modello Blubus, a seguito delle Linee Guida emesse dal Comune di Pistoia in materia di corruzione e trasparenza in data 17/04/2018, ha nominato nella seduta C.d.A. del 23/05/18 l'Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nella persona del componente del Collegio Sindacale della società ed ha deliberato (confermato nella seduta del 13/12/2018) di fare riferimento al Codice Etico ed al Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/2001 adottato da COPIT. Si ricorda che Blubus è una società costituita su disposizione legislativa regionale che prevedeva che il bando di gara (come è avvenuto) potesse stabilire l'obbligo di trasformare in società di capitali (scarl) le ATI assegnatarie del servizio di TPL a seguito di procedura di gara (L.R. 42/1998, art. 16bis, comma 13). Soci della società, infatti, sono gli attuali gestori del servizio nel bacino di Pistoia. La società non ha organico di personale, né mezzi, né impianti ma si avvale del personale e delle strutture di proprietà degli azionisti. Pertanto per gli adempimenti amministrativi, contabili, giuridici, per gli approvvigionamenti ha stipulato un contratto di appalto di servizi con COPIT capofila di Blubus.

COPIT nell'espletamento dei servizi oggetto del contratto stipulato con Blubus, si è impegnata a rispettare le normative anticorruzione e di trasparenza approvate per la gestione delle proprie procedure e funzioni. In ragione di ciò il presente Piano include la società Blubus e la mappatura dei rischi come le misure di prevenzione coincidono con la regolamentazione adottata da COPIT incluso il Modello 231.

- Nominare un unico Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. I C.d.A. di COPIT e Blubus hanno nominato un RPCT.

Le Linee guida 2018, contrariamente a quanto già disposto precedentemente da ANAC, hanno affermato che "in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all'ODV dalle rispettive normative di riferimento nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell'ODV, anche nel caso in cui questo sia collegiale". Tale indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all'interno dell'ODV fino alla scadenza del mandato. Tale prescrizione è confermata dal PNA 2019.

- Effettuare l'attestazione OIV. Le indicazioni fornite fino ad oggi dall'ANAC sulle attestazioni OIV non erano indirizzate alle società pubbliche. Nelle Linee guida 2018, ANAC prevede che le società pubbliche siano tenute ad individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle funzioni degli organismi interni di valutazione. Tale organismo ha la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti. La struttura che nella Società COPIT ha svolto tale funzione è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza. Per quanto riguarda Blubus, il C.d.A. nella seduta del 23/05/18 ha nominato l'OIV nella persona del ODV monocratico.

- Attuare misure di trasparenza. Tali misure confluiscono in un'apposita sezione del presente Piano, come è accaduto a partire dal Piano triennale 2017-2019. Nella sezione sono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

- Attuare la disciplina dell'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. Le società sono tenute ad applicare la delibera n. 1309 del 2016 valutando caso per caso la possibilità di diniego dell'accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dall'articolo 5-bis del D.Lgs.33/2013. Sul sito COPIT, link Società trasparente, sez. Altri contenuti-Accesso civico, sono pubblicate le informazioni e la modulistica.

### **3.1) Obbligo per le Società in liquidazione.**

#### **Faq Anac aggiornate a marzo 2021**

Le società a controllo pubblico nella fase di liquidazione applicano le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

La procedura di liquidazione, infatti, non comporta l'immediata estinzione della società, che continua a svolgere la propria attività e provvede al pagamento dei creditori sociali e alla ripartizione del residuo attivo fra gli soci. Così, anche nella fase di liquidazione, di durata incerta, i responsabili della liquidazione sono tenuti a nominare un RPCT e a predisporre misure di prevenzione della corruzione, anche integrative del "modello 231", ove adottato. Qualora la società sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall'amministrazione controllante (Fonti: l. 190/2012 - art. 2-bis, co. 2, lett. c) d.lgs. 33/2013 - art. 14 d.lgs. 175/2016 - art. 2484 e ss. c.c. - Delibera ANAC 1134/2017, § 3.1.5).

#### 4. I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nelle PA (e Società controllate).

Il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno "decentrato".

La strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il PNA adottato da ANAC. Detto Piano costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT.

A livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio. Il PTPCT individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012). Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). Si rinvia alle indicazioni metodologiche contenute nell'Allegato 1) al PNA 2019. Poiché ogni amministrazione presenta differenti livelli e fattori abilitanti a al rischio corruttivo per via delle specificità ordinamentali e dimensionali nonché per via del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo in cui si colloca, per l'elaborazione del PTPCT si deve tenere conto di tali fattori di contesto.

**Il PTPCT, pertanto, non può essere oggetto di standardizzazione.**

In via generale nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida:

- principi strategici
- principi metodologici;
- principi finalistici.

##### *Principi strategici*

- Coinvolgimento dell'organo di indirizzo

L'organo di indirizzo, abbia esso natura politica o meno, deve assumere un **ruolo proattivo** nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT

- Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio

La gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

- Collaborazione tra amministrazioni

La collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la **sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse.** Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

##### ○ *Principi metodologici*

- Prevalenza della sostanza sulla forma

Il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. **A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.** Tutto questo al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione della corruzione.

- Gradualità

Le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono **essere sviluppate con gradualità**, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità e/o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

- Selettività

Al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare priorità di intervento, **evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo.** Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

- Integrazione

La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione. In tal senso occorre garantire una **sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.** A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della *Performance* e nella misurazione e valutazione delle *performance* organizzative e individuali si deve tener conto

dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

- Miglioramento e apprendimento continuo

La gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

- **Principi finalistici**

- Effettività

**La gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.**

- Orizzonte del valore pubblico

La gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il **miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento** delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

L'Autorità ha ritenuto di sviluppare ed aggiornare nel PNA 2019 le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo confluite nel documento metodologico, Allegato 1) al medesimo Piano, cui si rinvia. Esso costituisce l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del PTPCT per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo e aggiorna, integra e sostituisce le indicazioni metodologiche contenute nel PNA 2013 e nell'Aggiornamento PNA 2015.

Si rammenta che, con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della corruzione, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati adottano pertanto un unico PTPCT in cui sia chiaramente identificata anche la sezione relativa alla trasparenza.

Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione.

I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012).

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Al fine di disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPCT individui un sistema di monitoraggio sia sull'attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPCT. Nell'ambito delle risorse a disposizione dell'amministrazione, il monitoraggio potrà essere attuato mediante sistemi informatici che consentano la **tracciabilità del processo** e la verifica immediata dello **stato di avanzamento**. L'attività di monitoraggio non coinvolge soltanto il RPCT, ma interessa i referenti, laddove previsti, i dirigenti e gli OIV, o organismi con funzioni analoghe, che concorrono, ciascuno per i propri profili di competenza, a garantire un supporto al RPCT. In ogni caso dovrà essere assicurato un sistema di reportistica che consenta al RPCT di monitorare costantemente *"l'andamento dei lavori"* e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti.

\*\*\* \*\*

## **5. I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e per (l'Integrità) la Trasparenza in COPIT/BLUBUS precedenti.**

COPIT spa ha adottato Piani/Aggiornamenti triennali di Prevenzione della Corruzione e per l'Integrità e la Trasparenza dal 2013 fino al triennio 2022-2024, procedendo al conseguente aggiornamento; detti piani si intendono qui integralmente richiamati e si fa ad essi rinvio per la parte "storica".

\*\*\* \*\*

## **6. Piano 2022-2024. – Criteri di redazione – Processo di Adozione-validità.**

Il PNA 2019 e gli allegati Criteri Metodologici hanno fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alle misure c.d. anticorruzione di cui abbiamo già trattato e dei quali si deve tenere conto, in sintesi:

- Le amministrazioni ed i soggetti specificamente indicati nell'art. 2 bis, c. 2 del D.Lgs. 33/2013 sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. - Il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. L'elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice della società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale ed indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

- Redazione del Piano integrato con un'apposita sezione dedicata alla Trasparenza (art. 10 del D.Lgs. 33/2013 modificato dal D.Lgs. 97/2016).

Nella redazione del presente Piano si tiene inoltre conto delle indicazioni della Delibera ANAC n. 1064/2019 "Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019".

Si procede, dunque, all'aggiornamento/ redazione di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2023- 2025 che riconferma una stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e la normativa di Prevenzione della Corruzione e che, come i precedenti Piani, è adottato in attuazione della Legge 190/2012, dei decreti legislativi 33/2013 e 39/2013, delle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione, delle Linee Guida e delle Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, tenendo conto delle successive modifiche ed integrazioni in materia.

Il presente Piano attiene COPIT spa e la società controllata Blubus scarl. Nel documento si parla genericamente di Società. Il Piano è oggetto di coinvolgimento e condivisione dei liquidatori di COPIT spa e dei componenti CDAdi Blubus scarl, ed approvazione dei rispettivi Consigli di Amministrazione.

### **6.1 Contenuto.**

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA s.m.i., il Piano di prevenzione della corruzione contiene anzitutto una mappatura delle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, la previsione degli strumenti che l'ente intende adottare per la gestione di tale rischio e la programmazione dell'attività, nonché la sezione dedicata alla Trasparenza.

### **6.2 Diffusione – Aggiornamento.**

Il presente Piano verrà trasmesso ai soci, in qualità di amministrazioni pubbliche vigilanti sulla Società. Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di COPIT spa, link "Società trasparente" sez. Altri Contenuti – Corruzione e Trasparenza; sez. Disposizioni generali. Il PTPC, ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012. L'aggiornamento annuale del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- a) l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA, delle Linee Guida ANAC, delle previsioni penali, delle norme sulla trasparenza e del Modello 231 b) i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione (es.: l'attribuzione di nuove competenze e/o funzioni)
- c) l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del PTPC
- d) le eventuali modifiche/integrazioni del Modello di Gestione ed Organizzazione 231/2001, che attualmente è in fase di adeguamento alla realtà concreta della attuale fase liquidatoria
- e) l'analisi del contesto interno ed esterno
- f) le modifiche apportate nell'organigramma/funzionigramma aziendale
- g) le modifiche intervenute nelle misure predisposte dalla società per prevenire il rischio di corruzione. L'organismo di vertice della società e il RPCT, provvederanno, inoltre, a proporre la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute e potranno inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritengano che delle circostanze esterne o interne alla società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

### **6.3 Obiettivi.**

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC, da parte dei soggetti destinatari, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Il PTPC è quindi finalizzato a:

- individuare ed evidenziare le attività sensibili al rischio corruzione
- individuare gli interventi organizzativi volti ad evitare, prevenire e combattere il rischio corruzione - determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione oltre alla valenza sociale, espone la Società a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne - assicurare la correttezza dei rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal D.Lgs. 39/2013 - aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.

\*\*\* \*\*

## PARTE II IL CONTESTO

### 1. L'Azienda – Contesto interno. PARTE STORICA.

La società COPIT S.p.A. è nata il primo gennaio 2000 dalla trasformazione del Consorzio CO.PI.T. La società ha per oggetto sociale il soddisfacimento delle esigenze di mobilità sul territorio degli Enti soci (gestione ed esercizio del Trasporto Pubblico Locale T.P.L.), dei servizi di noleggio (il C.d.A. ha deliberato la dismissione del servizio di noleggio turistico, attuata con atto notarile del 04/10/2018 con il trasferimento del ramo d'Azienda), di scuolabus, impianto e gestione parcheggi (al momento COPIT non gestisce servizi di sosta). L'oggetto sociale è meglio precisato nello Statuto pubblicato su web, link Società Trasparente.

In sintesi le attività che COPIT attualmente gestisce sono:

- ☐ Servizi di trasporto pubblico (TPL)
- ☐ Servizi di officina -manutenzione
- ☐ Servizi di trasporto scolastico.

Le sedi aziendali di COPIT erano: Sede legale, Via F. Pacini 47, Pistoia; Officina-Deposito, Via dell'Annona 98, Pistoia; Movimento, Via Pertini 50, Pistoia; San Marcello P.se, Via Roma 160, sede operativa; Lamporecchio, Via G. Di Vittorio 35, sede operativa; Via XX Settembre Pistoia, sede operativa.

#### 1.1 L'Organizzazione giuridica.

COPIT S.p.A. è una società per azioni attualmente costituita al 68,878 % da Comuni Soci della Provincia di Pistoia e al 31,122 % da n. 2 quote di soci privati (Ctt Nord s.r.l. e CAP coop.); la partecipazione dei Comuni soci nella società non può scendere al di sotto del 50,1% pena scioglimento della stessa (vedi Statuto).

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, nel rispetto degli equilibri di genere.

Il Comune di Pistoia ed i Comuni facenti parte della Montagna e della Nievole, ai sensi dell'art. 2449 c.c., hanno diritto alla nomina diretta di un numero 2 amministratori tra i quali il Presidente; l'altro membro del C.d.A. è espressione della parte privata. Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e di Statuto. I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che per legge ed in base allo statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, limitatamente a quelle delegabili, ad un Consigliere/Amministratore Delegato, su proposta del Presidente, determinandone i poteri e le funzioni, durata e emolumento nel rispetto dell'art. 2381 c.c.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea, e alla persona designata a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, è attribuita la rappresentanza sociale e legale anche in giudizio. Il Consiglio nomina, nel rispetto delle leggi regolanti l'esercizio del trasporto pubblico locale, un Direttore d'esercizio. Il Collegio Sindacale, eletto dall'Assemblea, nel rispetto degli equilibri di genere, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

L'attività di revisione legale è affidata ad una società di revisione nominata dall'Assemblea.

Si rimanda allo Statuto per maggiori dettagli.

In merito all'adozione delle modifiche statutarie ai sensi del c.d. Decreto Madia si precisa quanto segue. Nella seduta del 20/12/2017 l'Assemblea dei soci COPIT, in seduta straordinaria, avanti al notaio, ha deliberato a favore nell'apportare le modifiche allo Statuto della società ai sensi del c.d. Decreto Madia. Anche l'Assemblea dei soci Blubus nella seduta del 20/12/2017 ha deliberato in tal senso.

I soci sono stati chiamati, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, a decidere tra una governance da parte di un organo amministrativo monocratico o collegiale. In COPIT la volontà di mantenere un organo collegiale alla guida della società è stata giustificata dai seguenti motivi: la compagine societaria è costituita da soci pubblici e privati; l'organizzazione della società, visto anche il numero dei dipendenti e la complessità delle attività gestite, richiede competenze manageriali qualificate e diversificate; il mantenimento dell'organo collegiale non comporterà aumenti di costi.

#### 1.2 La struttura organizzativa.

La struttura organizzativa di COPIT, è basata sulle 2 macro-aree quella tecnico-produttiva e quella gestionale (affidate rispettivamente al Direttore d'esercizio e al Responsabile AFC-Personale e IT/CED) e su strutture riconducibili all'area tecnico-produttiva e all'area gestionale. L'organigramma è stato modificato ed approvato dal C.d.A. in diverse occasioni. Di seguito l'organigramma nella versione attuale del 01/11/2019:

a) Assemblea dei Soci → Consiglio di Amministrazione, il quale si avvale di un Ufficio controllo di gestione (C.d.G. struttura di staff; struttura che prima della modifica Organigramma approvata con cda 16.10.2019 era collocato nell'ambito dell'Area Gestionale) che ha il compito di garantire la coerenza e l'unicità dei dati aziendali e verificare l'andamento dei budget aziendali elaborati dalla Direzione e la reportistica;

b) Area Tecnico-Produttiva. La Direzione d'esercizio risponde al Presidente e all'Amministratore Delegato. Si compone delle seguenti strutture: Ufficio Relazioni con il Pubblico e Commerciale; Ufficio Esercizio; Acquisti-gare; Officina, Deposito, Magazzino e Sinistri; Ufficio Movimento, Ufficio Sistemi informativi (SIC). c) Area Gestionale, la Direzione risponde al Presidente e all'Amministratore Delegato. Si compone delle seguenti strutture: Ufficio Segreteria, Protocollo e Servizi Generali; Ufficio Personale e Paghe; Ufficio IT/CED; Ufficio Amministrazione-Contabilità.

Il personale in forza alla data del 30.6.2020 era di 393 unità.

#### **Area Tecnica**

E' l'area che gestisce i servizi per il cliente esterno, ovverosia il trasporto pubblico e commerciale (non più i noleggi turistici-scuolabus), i parcheggi (in caso di affidamento) ed i servizi di manutenzione per il cliente interno attraverso le officine. Si occupa inoltre della gestione del patrimonio aziendale (Immobili, macchinari, attrezzature, mezzi) e della sicurezza. Il settore è diretto dal Direttore d'esercizio, il quale assume tutte le funzioni e le responsabilità riguardo alle linee strategiche del settore, si rapporta con gli stakeholder per tutte le problematiche tecniche legate all'erogazione dei servizi, regola la gestione dei rapporti fra le diverse strutture.

Dipendono dal Direttore d'esercizio:

- Capo U.O.T. Officina: è il responsabile della gestione di officine, depositi, magazzino e sinistri. - Settore Sicurezza: supporta RSPP in tutti gli adempimenti di sicurezza connessi con l'applicazione delle norme vigenti, alla diffusione ed applicazione dei principi di protezione e prevenzione. Le funzioni RSPP sono ricoperte da un consulente esterno.
- Capo U.O. Esercizio: progetta, pianifica, monitora i servizi di trasporto pubblico e scolastico.
- Capo U.O. Movimento: eroga e provvede alla vestizione dei turni dei servizi di trasporto pubblico e scolastico. - Patrimonio: è il settore che gestisce i beni aziendali registrati a patrimonio, nelle fasi di acquisizione, manutenzione, dismissione.
- Capo U.O. Commerciale Pubbliche Relazioni: la ripartizione cura i rapporti commerciali e la soddisfazione del cliente. Carta dei servizi e della qualità. Customer satisfaction.
- Capo U.O. Acquisti e gare: cura i processi di approvvigionamento e le procedure di gara.
- SIC: Ufficio che si occupa della progettazione e del controllo AVM.

#### **Area Gestionale-Amministrativa**

L'area gestionale è diretta dal Resp. AFC il quale assume tutte le funzioni e le responsabilità riguardo alle linee strategiche del settore, si rapporta con gli stakeholder per tutte le problematiche tecniche legate all'erogazione dei servizi amministrativi. Dipendono dal Resp. AFC:

- Amministrazione-contabilità, ha il compito di gestire la contabilità generale e quella analitica.
- Capo U.O. IT/CED, gestisce l'hardware ed in software aziendale e la sicurezza informatica.
- Capo U.O. Segreteria/Protocollo/Servizi Generali, ha il compito di svolgere il ruolo di Segreteria della Direzione, gestisce il protocollo e la comunicazione interna. La responsabile è: referente del RPD ai sensi del Regolamento 679/2016, ha la funzione di Responsabile Sistema Qualità-SA8000, è stata RPCT fino al PTCP 2019-2021, si occupa del Modello D.Lgs. 231 ed è componente dell'Organismo di Vigilanza.
- Paghe-Personale. Nel 2017 l'Ufficio è stato ricostituito con l'assunzione di un'addetta tramite selezione pubblica. L'operatività delle paghe continua ad essere esternalizzata.

#### **1.3 Società controllata.**

COPIT S.p.A. controlla, ai sensi dell'art. 2359 – 1° comma del c.c., le seguenti società:

- **Blubus S.c.ar.l.**, con sede in Pistoia, Via Filippo Pacini, 47, avente il capitale sociale di € 25.000,00 tramite il possesso della quota del 74,86% (pari a € 18.715). La società è stata costituita per l'affidamento del servizio di T.P.L. nella Provincia di Pistoia. Il restante capitale è detenuto da Trasporti Toscani S.r.l.u. e Ctt Nord S.r.l. COPIT S.p.A. partecipa inoltre alle seguenti altre società:
- **Società Generale Trasporti e Mobilità S.p.A. – S.G.T.M.**, con sede legale in Prato, Piazza Duomo, 18, di cui Copit S.p.A. ha acquisito una partecipazione di € 2.500.000 corrispondente al 27,10% del patrimonio netto. La società S.G.T.M. deteneva il 30% della Compagnia Pisana Trasporti spa e dal mese di maggio 2013 detiene il 32,10% di Ctt Nord S.r.l.;
- **Piùbus S.c.ar.l.**, con sede legale in Prato, Piazza Duomo, 18, avente il capitale sociale di € 25.000, tramite il possesso della quota del 13,23% (pari a € 3.308). Tale società è stata costituita per l'affidamento del servizio di T.P.L. nel lotto del Circondario Empolese Valdelsa. Al 31/12/2017 fanno parte della compagine sociale: Busitalia Sita Nord S.p.A., Cap Società Cooperativa, Puccioni Bus S.r.l., Renieri Bus Snc.
- **Mobit s.c.ar.l.**, con sede legale in Firenze, Viale Cadorna, 105, avente il capitale sociale di € 100.000, tramite il possesso della quota del 5,45% (pari a € 5.450). La società è stata costituita insieme alle altre società di TPL della Toscana (Busitalia Sita Nord S.p.A., Tiemme S.p.A., Cap Società Cooperativa, Ctt Nord S.r.l., Trasporti Toscani S.r.l.u., Autoguidovie S.p.a.), con il fine di partecipare alla gara per l'aggiudicazione del contratto di affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito territoriale della Regione Toscana.
- **Ctt Nord Srl**, con sede legale in Pisa, via Bellatalla, 1, aventi il capitale sociale di € 41.507.349, tramite il possesso della quota del 0,433% (pari a € 179.655). La società si occupa del trasporto pubblico locale sui bacini di Livorno, Pisa, Lucca, Massa e in modo marginale su Pistoia.

Per l'organizzazione giuridica vedi lo Statuto.

Blubus scarl non ha dipendenti, per gli adempimenti amministrativi, civilistici e fiscali, contabili, redazione bilanci, giuridici, per gli approvvigionamenti (applica il Regolamento ed il Disciplinare Acquisti di COPIT), pratiche camerali, segreteria-protocollo, la società ha stipulato un contratto di appalto di servizi con COPIT. Il corrispettivo per COPIT a fronte dei servizi svolti è già considerato nei costi comuni di cui all'accordo del 15/12/2014.

Riguardo alle società in controllo pubblico ed altri enti di diritto privato assimilati, come già indicato nel Piano 2018- 2020, ANAC con Delibera 1134/2017 ha chiarito l'ambito di applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza. Secondo l'interpretazione delle Linee Guida pubblicate in data 21 Novembre 2017 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la società Blubus rientra nell'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo la normativa in materia.

\*\*\* \*\*

## **2. Contesto interno. AGGIORNAMENTO 2021.**

*Eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio 31.12.2020 (art. 2427 c.c., n. 22-quater)* I fatti degni di menzione, di seguito esposti, che sono intervenuti dalla data della chiusura dell'esercizio fino alla data odierna sono – come facilmente intuibile – riferibili prevalentemente alle vicende della gara unica o in ogni caso connessi con essa, nonché all'emergenza nazionale dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Data la complessità della vicenda relativa alla gara regionale e della rapida evoluzione dei fatti intercorsi dopo la data di prima approvazione del progetto di bilancio, e preso anche atto del differimento dell'assemblea dei Soci, inizialmente convocata per il giorno 29 giugno 2021 e deserta e pertanto revocata dagli Amministratori il Consiglio di amministrazione, con decisione unanime nel corso della seduta del 15/07/2021, ha deciso di aggiornare il bilancio con i fatti intercorsi dal 27/05/2021 alla data più prossima possibile alla data di redazione del nuovo progetto di bilancio, in modo da offrire ai Soci una esposizione dei fatti più ampia possibile, anche ai fini di una migliore comprensione di quanto verrà esposto successivamente nel capitolo relativo alla Continuità aziendale, dando mandato agli amministratori di apportare tutte le modifiche si rendessero necessarie.

Deve essere dato atto di fatti di rilievo successivi al primo progetto di bilancio che rilevano la loro influenza sulla continuità aziendale della società.

Infatti, in data 21 giugno il Consiglio di Stato ha infatti pubblicato la sentenza n. 4779 con la quale, pur riconoscendo la serietà degli argomenti difensivi di Mobit, ha respinto l'appello proposto, confermando a sorpresa la validità del PEF di Autolinee Toscane e, **conseguentemente ha confermato– l'aggiudicazione a vantaggio di quest'ultima, del servizio TPL del Lotto Unico regionale.**

Ne è seguito il pronunciamento della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 42/1998, sui residui punti di disaccordo tra le parti circa la perimetrazione e valorizzazione di alcune tipologie di beni ai fini dell'obbligo di ripresa, sottoposti al vaglio dell'Amministrazione.

Inoltre, con delibera n. 860 del 09/08/2021 inviata a One scarl in data 12/08/2021 con prot. 2021/0026109, la Giunta Regionale ha deliberato di **indicare l'avvio del servizio con il nuovo gestore al 1° novembre 2021 e di definire il contenuto dell'atto di imposizione dell'obbligo di servizio a One Scarl fino alla data di avvio del servizio.** Ciò premesso, Copit Spa ed Autolinee Toscane Spa in data 04/08/2021 hanno sottoscritto le scritture private autenticate di messa a disposizione dei beni sottoposti a condizione sospensiva di effettivo avvio del servizio. L'avveramento della condizione sospensiva e la decorrenza degli effetti degli atti sono stati successivamente accertati a mezzo atti notarili.

**Conseguentemente a far data dal 01.11.2021, si è verificato in favore di AT il passaggio di beni mobili, immobili e personale di COPIT.**

**Da tale data la società è priva di dipendenti. Accordo con AT per utilizzo personale fino a giugno 2022. Inoltre, sempre da tale data è venuto meno l'oggetto sociale ed altresì va rilevato che, previa acquisizione di parere legale gli Amministratori hanno stabilito che COPIT uscisse dall'ATI costituita per lo svolgimento del servizio di Scuolabus svolto nei confronti del Socio Comune di Pistoia, verificando la sussistenza dei requisiti in capo al mandatario di ATI CNP che dunque è attualmente unica controparte contrattuale affidataria del servizio scuolabus.**

In data 23 dicembre 2021 si è tenuta la Assemblea Ordinaria dei Soci COPIT, prontamente convocata dagli Amministratori al fine di informare ufficialmente i soci medesimi dello stato della situazione. In detta Assemblea il Socio di maggioranza ha comunicato che l'intenzione del Comune di Pistoia è di porre in liquidazione la Società, previa convocazione di apposita assemblea straordinaria dei Soci.

Per la Società COPIT SPA si è aperta la fase liquidatoria con decorrenza 12 MAGGIO 2022, mentre per Blubus scarl non è stata ancora deliberata posto che vi sono necessità che la stessa sia ancora attiva, anche allo scopo di conseguire tutti i crediti da Regione Toscana.

Da tale data gli unici organi sociali sono:

- organo Liquidatore;
- l'Assemblea dei Soci.

**La società è priva di dipendenti.**

**Dal 1 novembre la Società non svolge più attività di Trasporto pubblico locale pertanto la stessa esce dai settori speciali e non è più soggetta all'applicazione del Codice dei Contratti.**

Inoltre, come si è detto, anche l'attività di Scuolabus (comunque non rientrante nei settori speciali), che veniva svolta in ATI

con la Società CNP viene dal 01.11.2021 svolta integralmente da quest'ultima a seguito dell'uscita di COPIT dall'ATI, previa verifica del possesso dei requisiti da parte di CNP.

## **AGGIORNAMENTO 2022**

In data 12.05.2022 innanzi al Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia si è svolta l'Assemblea Straordinaria dei Soci di COPIT SPA, alla presenza del CDA e del Collegio dei Revisori, con la quale preso atto di quanto sopra ed in particolare che dal 1 novembre 2021 COPIT spa non svolge più alcuna attività e che dunque si è configurata la causa di scioglimento della società prevista dall'art. 2484 n. 2 cc stante l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e la non volontà dei soci di modifica dell'oggetto sociale medesimo, è stata dunque deliberato di non modificare l'oggetto sociale, accertata l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale medesimo stabilendo la messa in liquidazione della società

Con il medesimo verbale si è disposto che la liquidazione sia condotta da un Collegio di Liquidatori così da rispettare la compagine sociale.

I liquidatori sono nominati nelle persone dei già componenti del CDA, con le medesime deleghe: Presidente Antonio Ludovico Principato; liquidatore con deleghe Federico Toscano, liquidatore Eloisa Germinara.

Al momento è in fase di valutazione la liquidazione relativa a Blubus Scarl, che, ad ogni modo non ha mai avuto dipendenti e non svolge alcuna attività; tuttavia vi sono numerose poste creditorie da curare.

Ai fini del presente piano si ritiene pertanto che l'area in cui possono concentrarsi i rischi maggiori sia quello dell'affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione esterna a cui si può aggiungere l'area contabile, relativamente agli importi da riscuotere e alle somme da pagare nella fase liquidatoria.

I consulenti e i collaboratori esterni sono, comunque, tenuti a conoscere e ad attenersi a quanto previsto dal presente Piano e dal Codice di comportamento ed in particolare al rispetto del Regolamento acquisti.

\*\*\* \*\*

## **2. Contesto esterno.**

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare come l'ambiente nel quale la Società opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno, ciò in relazione sia al territorio di riferimento, sia a possibili relazioni con gli stakeholder che possono influenzarne l'attività. È evidente come nel presente aggiornamento non possa che darsi atto della cessazione di ogni attività da parte della Società, il che rende di fatto ininfluenza l'analisi del contesto esterno.

Ad ogni buon conto, per la parte storica fa testo l'analisi del contesto svolta nei piani precedenti.

### **2.1 Rapporti con gli stakeholder.**

In merito agli stakeholder.

La Società è impegnata a instaurare rapporti improntati alla correttezza ed alla trasparenza con i propri stakeholder, si richiamano integralmente i principi ed impegni dettati dal Codice Etico.

Rapporti con i fornitori. Di seguito si riportano le disposizioni contenute nelle condizioni generali di acquisto sottoposte alla firma del fornitore al momento della stipula del contratto, anche ove assegnato con affidamento diretto: ***“Disposizioni relative al Codice Etico e al Modello 231 di COPIT S.p.A. COPIT S.p.A. ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello Organizzativo deliberato dal Consiglio di Amministrazione il 1° febbraio 2016 in conformità ai principi previsti dal D.Lgs. 231/2001. Entrambi i documenti sono disponibili presso il sito internet della Società. Il fornitore dovrà applicare ed osservare, per quanto di propria competenza, i principi e le disposizioni del Codice Etico di COPIT S.p.A., disponibile sul sito [www.copitspa.it](http://www.copitspa.it). Sia il fornitore che COPIT S.p.A. dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente a norma del D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all'attuazione del contratto/ordine, a principi di legalità, trasparenza e correttezza.***

*Ciascuna parte dovrà dichiarare di osservare le regole comportamentali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e si impegna a mantenerle tutte efficacemente attuate per l'intera durata del contratto. Il fornitore dovrà mettere a disposizione di COPIT S.p.A. i documenti eventualmente adottati ai sensi del D.Lgs. 231/2001. L'inosservanza, anche parziale, delle obbligazioni previste dal presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima l'attivazione dei rimedi contrattuali previsti dalla legge. Nei casi più gravi si applica la risoluzione per inadempimento del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001”.*

**2.2 Rapporto tra il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e gli stakeholder.** Anche il PNA 2019 raccomanda alle amministrazioni e agli altri enti e soggetti interessati dall'adozione di misure di prevenzione della corruzione, di curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Gli stakeholder interni coinvolti nel Piano sono i componenti del C.d.A e del Collegio Sindacale, l'ODV, i Responsabili di Area Tecnica e Gestionale ed i Referenti per la parte di competenza come l'Ufficio Acquisti e Gare e l'Ufficio Commerciale.

La Società nel Piano 2019-2021 si era posta l'obiettivo di cercare di coinvolgere maggiormente gli stakeholder interni ed esterni nella elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione, per acquisire, attraverso di loro, dati, informazioni utili all'analisi dei rischi nel contesto aziendale, in una logica di sensibilizzazione e diffusione della cultura della legalità: **tale obiettivo si ritiene ampiamente raggiunto, stante la fattiva collaborazione dei responsabili di area al costante**

**monitoraggio ed all'adeguamento del Piano Triennale, come dimostrato anche dagli Audit tenutisi nel corso del 2020.** Tuttavia, stante la cessazione di ogni attività aziendale a partire dal 01.11.2021, ed altresì la circostanza che la Società è priva di dipendenti, l'aggiornamento per l'anno 2022/2023 è stato in via transitoria adottato dal Comune di Pistoia che ha inserito le misure nel PIAO.

Tuttavia, su indicazioni del nuovo Segretario Comunale, stante la composizione Collegiale della liquidazione di COPIT si ritiene che il presente aggiornamento possa essere adottato dal Liquidatore senza deleghe Eloisa Germinara, in conformità a quanto avveniva prima della liquidazione, ove la stessa rivestiva la carica di Consigliere senza deleghe del CdA e di RPCT. Va da sé che la fase liquidatoria non implica contatti con gli stakeholder.

\*\*\* \*\*

### **3. Analisi del Contesto interno ed Esterno.**

Il Responsabile in carica, pur valutando ed esaminando attentamente tutti gli elementi di novità intervenuti, tra cui i lavori propedeutici all'aggiornamento del modello 231 svolti nel 2021 rileva tuttavia che l'apertura della fase liquidatoria fa senz'altro ritenere l'analisi del contesto e le conseguenti misure adottate sovrabbondanti in quanto la Società a partire dal 01.11.2021 non ha più dipendenti e non svolge alcuna attività, a seguito della cessione dell'attività di TPL (core business aziendale) alla Società risultata aggiudicataria in esito alla sentenza Cds ed altresì la cessazione dell'attività di Scuolabus per il Comune di Pistoia, a seguito di uscita di COPIT dall'ATI aggiudicataria. Infatti, le Società non svolgendo più attività di trasporto pubblico locale non sono più soggette all'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici e si ritiene **che le aree a rischio si riducano a quella dell'affidamento degli incarichi di consulenza e collaborazione per quanto verrà ritenuto necessario dai liquidatori ed a un monitoraggio delle attività di riscossione e pagamento sulle quali i liquidatori rendicontano l'Amministrazione controllante su domanda della stessa e comunque almeno una volta l'anno.**

Peraltro, tale è coerente con quanto emerge, ai fini della valutazione del rischio di reati dall'aggiornamento al Modello 231 (2021) (la cui adozione fu poi sospesa a seguito della cessione dell'asset aziendale):

*“Ai fini di una corretta comprensione dell'attività svolta, appare doveroso premettere come questa non possa non aver tenuto conto del contesto storico ed imprenditoriale all'interno del quale è stata posta in essere. Come è noto, infatti, con delibera G.R. n. 860 del 9/8/2021 la Regione Toscana, preso atto della sentenza n. 4779/2021 (pubblicata in data 21/6/2021) del Consiglio di Stato che, respingendo i ricorsi principale e incidentale, confermava*

*l'aggiudicazione della gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale ad Autolinee Toscane SpA, ha individuato il giorno 1/11/2021 quale data di subentro del nuovo gestore.*

*In virtù di quanto sopra detto, pertanto, dal giorno 1/11/2021 la società COPIT SpA non eserciterà più il servizio di trasporto pubblico locale su gomma come azienda esecutrice nel bacino della Provincia di Pistoia, tramite la società BluBus (consorziata di ONE Scarl) e nel bacino del Circondario Empolese-Valdelsa, tramite la società PiùBUS S.c.a.r.l. (consorziata di ONE Scarl).*

*Il sopra descritto nuovo assetto di mercato impatta inevitabilmente sull'attività di impresa di COPIT SpA, e, di riflesso sui singoli processi aziendali che la caratterizzano, e che con il M.O.G. venivano mappati, valutati e normati. Pur prendendo atto del definitivo mutamento di contesto, il gruppo di lavoro ha deciso di portare comunque avanti l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione e di concludere la Fase 1 descritta nell'incarico assunto, per gli aspetti connessi alla c.d. Legge Spazzacorrotti ed ai reati tributari, considerato come le relative aree rimanevano comunque rilevanti per COPIT SpA, tanto in fase di prosecuzione seppur parziale della propria attività, quanto in una eventuale fase di liquidazione della stessa”.*

La mappatura delle aree verrà rivista non appena il Collegio dei liquidatori avrà approvato il Mod 231 aggiornato allo stato odierno di liquidazione della Società.

Si precisa che anche il Bilancio 2020 è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale, poiché al momento della sua approvazione – come per il bilancio 2021 – la stessa è stata valutata sussistente; sul punto, al paragrafo "continuità aziendale", si dà atto che:

#### **“Continuità aziendale**

La Società ha provveduto alla valutazione, in sede di predisposizione del bilancio d'esercizio, circa l'evoluzione della procedura di Gara, che si ricorda essere stata assegnata con decreto n. 973 del 2 marzo 2016 ad Autolinee Toscane S.p.A., e se tale aspetto comporti rischi ed incertezze in merito alla persistenza del presupposto di continuità aziendale della società. Pertanto, per un aggiornamento circa l'evoluzione della procedura di affidamento della gara unica regionale si rimanda al paragrafo della relazione sulla gestione “Eventi significativi dell'esercizio” e al paragrafo della nota integrativa “Eventi intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio”.

Alla data attuale sono stati disposti atti d'obbligo a copertura del periodo gennaio – luglio 2021 e lo stesso presumibilmente avverrà per i mesi successivi, alla luce del fatto che il contenzioso è stato appena deciso innanzi al Consiglio di Stato e – soprattutto – a causa delle problematiche connesse agli atti di trasferimento dei beni e del personale all'aggiudicatario (determinazione valori di subentro e perimetro dei beni etc.); infatti fino al trasferimento dei beni non potrà essere assegnato il servizio a soggetto diverso dall'attuale gestore ed è ragionevole ritenere che la sua regolamentazione continuerà ad essere gestita dalla Regione Toscana tramite atti d'obbligo, che peraltro prevede che al soggetto obbligato venga corrisposta la compensazione integrale dei costi sostenuti, con il riconoscimento di un ragionevole margine di utile. Conseguentemente, sulla base delle valutazioni effettuate dagli amministratori, stante il suddetto istituto, la Società, anche considerando gli effetti derivanti dalla riduzione del fatturato da titoli conseguente l'emergenza Covid-19, come più ampiamente descritto al paragrafo “Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio” della presente nota integrativa. In ogni caso la Società,

ha provveduto a valutare i potenziali effetti derivanti dall'eventuale subentro del nuovo gestore ed ha pertanto provveduto ad effettuare la migliore stima, nel rispetto della Legge Regionale 42/1998 e con riferimento alle linee guida approvate dalla Regione, del valore di trasferimento derivante dall'eventuale cessione delle attività ricomprese nel perimetro di gara, considerato anche il riconoscimento ufficiale da parte di Regione Toscana dei valori di perizia degli immobili quale corrispettivo provvisorio da incassare in caso di effettiva cessione degli asset.

Tale stima del valore di trasferimento può essere influenzata da una serie di variabili, principalmente connesse ai tempi della effettiva dismissione, al valore di cessione degli immobili e degli impianti e di dismissione del parco rotabile e dei relativi contributi. Sulla base delle stime effettuate sui valori al 31 dicembre 2020, per Copit il valore dei beni (principalmente autobus, attrezzature e fabbricati) determinato secondo i criteri di cui sopra risulta complessivamente e significativamente superiore al valore netto di libro degli stessi. Tenuto conto della situazione complessiva, gli Amministratori hanno quindi ritenuto di confermare nel suo complesso il valore dei patrimoni, anche in considerazione dell'esito atteso in ordine al riconoscimento delle proprie ragioni nelle sedi giuridiche competenti.

Va altresì considerato che, oltre al TPL, la società sta svolgendo, in ATI con la società CNP di Pistoia, il servizio di scuolabus per conto del Comune di Pistoia, fino al termine dell'anno scolastico 2022/2023 (30/06/2023). Alla luce di tutte le informazioni sopra riportate, stante l'esito negativo dell'iter di gara innanzi al Consiglio di Stato, gli Amministratori ritengono che la Società possa redigere il presente bilancio nell'ottica della continuità aziendale, dato che - alla data attuale - si è ancora in attesa della definizione di un cronoprogramma per il subentro completo di Autolinee Toscane, e che ragionevolmente si può prevedere alla fine della seconda metà del 2021. Inoltre, le stime effettuate dagli Amministratori circa il valore del corrispettivo di cessione del asset aziendali portano a ritenere che Copit avrà ampia disponibilità finanziaria per continuare ad operare, potendo inoltre anche contare su di un contratto per il servizio di trasporto scolastico fino al 30/06/2023, e che - in ogni caso - sarà rimandata ai soci ogni ulteriore decisione circa la modifica dell'oggetto sociale anche al fine di tenere conto delle attuali prospettive di inserimento della Società all'interno dei piani strategici dei soci di riferimento.

Il primo bilancio della liquidazione è stato quello relativo all'anno 2022, pubblicato sul sito della Società in Amministrazione trasparente.

\*\*\* \*\*

## **MAPPATURA DEI RISCHI – MISURE DI PREVENZIONE**

### **1. Individuazione delle Aree a Rischio e Valutazione.**

In ossequio a quanto disposto dalla L. 190/2012 s.m.i. e dal P.N.A., l'Azienda ha individuato le attività, di seguito descritte, rientranti nelle cosiddette aree di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16 per quanto riferibili alla Società. Per questo Piano 2023-2025 l'analisi di gestione del rischio è stata effettuata prendendo a riferimento la mappatura completa dei processi già stabilita attraverso l'aggiornamento del Modello di Gestione ed Organizzazione 231 ed in particolare quanto emerge dall'Analisi del Rischio.

Tuttavia, rispetto al piano precedente, le Aree di rischio sono fortemente ridotte in considerazione del fatto che le Società non svolgono più alcuna attività diversa da quella funzionale alla liquidazione.

Tutto ciò premesso, l'analisi del contesto interno ed esterno ha permesso di individuare la seguente area a rischio: · Gestione degli affidamenti di incarichi per assistenza e consulenza nelle attività di gestione amministrativa e contabile nella fase liquidatoria della società.

In appresso si riporta la tabella illustrativa delle possibili condotte di rischio e delle misure preventive:

#### **- AREA INCARICHI CONSULENZE E NOMINE.**

In merito alle nomine dell'organo di indirizzo e di controllo, queste sono effettuate dal socio pubblico e dal socio privato.

##### **Prestazioni d'opera intellettuale – Incarichi di consulenza e di collaborazione**

Attività: tutta quella attività di contatti con i professionisti legali-tecnici, gestione delle procedure di conferimento.

Rischio: molto alto.

Uffici esposti al rischio: cda Collegio dei liquidatori.

##### **Organi di amministrazione e controllo – D.Lgs. 39/2013.**

Attività: tutta quella attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sulla insussistenza di cause di inconferibilità-incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 per i componenti degli organi di amministrazione e controllo.

Rischio: molto alto

Uffici esposti al rischio: Collegio dei liquidatori.

In merito alle nomine dell'organo di indirizzo e di controllo, queste sono effettuate dal socio pubblico e dal socio privato come indicato nel par. 5 dedicato alla struttura aziendale.

Ai membri del Collegio dei liquidatori è richiesto la dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.Lgs. 39/2013. Ai consulenti e Collegio sindacale è richiesta una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, art. 15 D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e D.Lgs. 39/2013.

#### **- AREA GESTIONE CONTABILITÀ – NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

ATTIVITÀ: quella volta all'incasso e alla gestione delle poste attive da parte della Società e quella relativa ai pagamenti.

Organi esposti: cda-Collegio dei liquidatori

E' prevista relazione e rendicontazione al Comune controllante a richiesta e/o una volta l'anno.

## **2. Le misure di prevenzione del rischio.**

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), anche nel corso del 2019 ha promosso l'approfondimento dell'analisi dei rischi e delle attività sensibili.

Si vedano le Relazioni annuali compilate dal RPC–RPCT e pubblicate sul sito, link Società trasparente, sez. Altri contenuti – Corruzione.

Da sottolineare, come indicato nei paragrafi precedenti, che nel 2016 è stato implementato il Modello di Gestione ed Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, strumento essenziale per la mappatura dei rischi e la prevenzione della corruzione. La Società ha adottato dunque un Modello Organizzativo con le relative parti speciali che prevedono anche i reati contro la Pubblica Amministrazione.

Gli obiettivi contenuti nelle misure di prevenzione del rischio sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

### **2.1 Criteri generali.**

La gestione dei rischi consiste nell'individuazione di criteri guida per lo svolgimento delle attività a rischio e nella predisposizione di procedure da osservare.

I criteri, avendo carattere generale, fanno riferimento a tutte le aree; si tratta in sostanza di linee guida da osservare perché possa dirsi attuato il Piano.

#### **Criterio 1**

*La legalità è un valore per la Società e per gli operatori economici che con la Società hanno rapporti.*

#### **Criterio 2**

*I rapporti tra la Società ed operatori economici, a qualunque livello ed in ogni fase, devono essere trasparenti.*

#### **Criterio 3**

*L'organizzazione degli uffici e la distribuzione delle competenze e funzioni deve essere trasparente.*

#### **Criterio 4**

*Non deve sussistere conflitto di interessi per coloro che partecipano ai processi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni.*

#### **Criterio 5**

*Il rispetto dei termini previsti da leggi, regolamenti, disposizioni interne e altri atti anche a contenuto negoziale deve essere sempre monitorato.*

#### **Criterio 6**

*L'esatto adempimento dei contratti deve essere oggetto di specifica rendicontazione e pubblicità.*

#### **Criterio 7**

*La cultura del servizio pubblico, improntata ai principi di etica, legalità e trasparenza, deve essere oggetto di una corretta e costante diffusione tramite corsi di formazione.*

**2.2 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione. RPCT – Referenti.** Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno della Società, sono state attribuite al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

La Società dal 01.11.2021 non ha dipendenti, pertanto, viene meno il ruolo dei referenti, restando ovviamente il CDA-Collegio dei liquidatori coinvolto appieno del processo di gestione del rischio corruttivo.

#### **Novità RPCT.**

Società COPIT.

Il C.d.A. nella seduta del 14/12/2018 ha nominato il nuovo RPCT nella persona della Consigliera C.d.A. COPIT senza deleghe Eloisa Germinara. Il precedente incarico era ricoperto da Michela Barbini, nomina del 09/01/2017. Società Blubus.

Il C.d.A. nella seduta del 13/12/2018 ha nominato il nuovo RPCT nella persona della Consigliera C.d.A. COPIT senza deleghe Eloisa Germinara. Il precedente incarico conferito al consulente Papa Abdoulaye Mbodj, consulente esterno, è scaduto in data 31/12/2018.

Nel gennaio 2023, a seguito della formale apertura della liquidazione, nelle more di approfondire la questione, l'incarico è stato assunto dal Comune di Pistoia, quale Socio controllante; a seguito delle indicazioni del Segretario Comunale, il presente aggiornamento è adottato dal Liquidatore senza deleghe.

#### **In generale.**

I membri del C.d.A., del Collegio delle Società e tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalano le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

#### **Organi di indirizzo – C.d.A.**

Particolare attenzione è stata ribadita da ANAC, anche con il PNA 2019, agli Organi di indirizzo, che per la Società coincide con il Consiglio di Amministrazione fino al 31.12.2021 e con il Collegio dei liquidatori dal maggio 2022. In considerazione

del fatto che tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'ANAC raccomanda, "agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione all'individuazione di tali obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione". Il Piano, dunque, presuppone, "il diretto coinvolgimento del vertice in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale".

Il presente Piano, vede il coinvolgimento del vertice aziendale nonché l'approvazione da parte del Collegio dei liquidatori.

#### **Responsabile della Trasparenza.**

Il RPCT in qualità di Resp. trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
- controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico
- segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai Resp. di Area, per procedere con l'osservanza degli obblighi e per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare
- segnala (nei casi più gravi, es. reiterazione, provvedimenti disciplinari...) altresì casi di inadempimento o di adempimento parziale all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'attivazione delle forme di responsabilità
- segnala, secondo previsione normativa, i casi di inadempimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

### **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e TRASPARENZA**

#### **Soggetti**

Collegio Liquidatori COPIT (componenti: Presidente Antonio Ludovico Principato, Federico Toscano, Consigliera Eloisa Germinara) e CDA Blubus (componenti: Presidente Antonio Ludovico Principato Federico Toscano, Eloisa Germinara, nomina Assemblea dei Soci).

RPCT Blubus Eloisa Germinara in carica dal 01/01/2019 (Nomina del C.d.A. della Società, seduta del 13/12/2018) e RPCT COPIT: Eloisa Germinara in carica dal 01/01/2019 (Nomina del C.d.A. della Società, seduta del 14/12/2018) L'incarico a decorrere dall'apertura della liquidazione delle Società e per l'anno 2023 è stato preso in carico al Socio controllante, Comune di Pistoia.

A decorrere dal presente aggiornamento l'incarico è nuovamente assunto dal liquidatore Eloisa Germinara.

A seguito della liquidazione l'incarico ODV non è stato nuovamente conferito.

Del pari l'incarico di OIV è svolto dal RPCT.

Non vi sono referenti non essendovi dipendenti.

#### **2.3 Sistema di controllo e prevenzione della corruzione.**

Conformemente a quanto richiesto dalla Legge n. 190 del 2012 s.m.i., la Società adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio. Le singole attività a rischio di corruzione sono indicate al paragrafo 1.

##### **2.3.1 Sistema di controllo in essere.**

La Società ha implementato un sistema di controllo composto da Politiche e Procedure del Sistema Integrato Qualità Sa8000, da Protocolli e Procedure del Modello 231 (Analisi dei rischi-Parte Speciale). Di seguito si riporta un elenco a titolo indicativo delle politiche/procedure che compongono il sistema di controllo con riferimento ai processi strumentali e alle attività sensibili individuate.

- Codice Etico
- Codice Disciplinare
- Modelli 231: Parte Generale; Parte Speciale; Analisi dei rischi ed i relativi Protocolli e Procedure: -  
Protocollo Ambiente
- Protocollo Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Protocollo per la Contabilità e il Bilancio
- Protocollo per la gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Protocollo dei Flussi informativi verso l'OdV
- Protocollo per la Formazione delle decisioni della società
- Protocollo per la gestione delle risorse informatiche
- Procedura organizzativa gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza -  
Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito e prepagate aziendali
- Gestione delle risorse finanziarie
- Procedura di formazione del bilancio
- Procedura per la Movimentazione di denaro contante – D-Lgs. 231/2007
- Procedura per anticipo di cassa/rimborsi spese in contanti per acquisti
- Regolamento per la disciplina della videosorveglianza

- Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza
- Regolamento per reclutamento del personale dipendente del 26/03/2018 (pubblicato sul sito web) -
- Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità ("whistleblowing") (pubblicato sul sito web) -
- Regolamento Acquisti (per Incarichi professionali Parte V)
- Disciplinare Albo dei Fornitori – Qualificazione
- Registro del Titolare e dei Responsabili Regolamento UE 679/2016
- Ex Documento programmatico per la sicurezza dei dati D.Lgs. 196/2006

Al fine del presente piano si richiamano alcuni documenti che possono essere rilevanti anche nella attività liquidatoria, essendo questa l'unica attività in essere.

**- Area Gestione entrate – Contabilità.**

Procedura per la Movimentazione di denaro contante – D.Lgs. 231/2007.

Il Regolamento redatto da RPCT costituisce un unicum con il Regolamento per l'utilizzo delle carte di credito aziendali ed il Regolamento per cassa economale e rimborsi spesa. Il documento, con il format di procedura 231, contiene le disposizioni relative al modus operandi, in caso di movimentazione di denaro contante superiore ai limiti previsti dalla normativa Antiriciclaggio, da parte dei dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società COPIT. Nell'ottica di garantire la massima rintracciabilità e l'eccezionalità nell'uso del denaro contante nei rapporti commerciali ed in generale in ogni tipo di operazione che dia luogo a trasferimento di denaro, nel Regolamento si invita ad utilizzare il bonifico bancario anche per gli importi superiori ad € 100,00 (il limite previsto dalla normativa è pari o superiore € 3.000,00 - art.49, co.1 del D.Lgs. n.231/07 -c.d. Decreto antiriciclaggio- come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 -Legge di Stabilità- art. 1, comma 898).

Procedura per anticipo di cassa/rimborsi spese in contanti per acquisti.

Il Regolamento, formato Procedura 231, redatto dalla Responsabile PR-Commerciale di concerto con l'Ufficio Acquisti e Contabilità, contiene disposizioni relative al modus operandi nell'ipotesi di richiesta da parte del dipendente di un anticipo di cassa e/o di un rimborso spese in contanti.

La Società, quantomeno dalla cessazione delle attività, non movimenta denaro contante, quindi la misura è ultronea.

**- Area Approvvigionamenti - Incarichi professionali – Regolamento Acquisti/Disciplinare Albo fornitori.** La prima edizione del Regolamento Acquisti risale al 2014, successivamente il documento è stato oggetto di revisione fino all'Edizione del 02/08/2018. In questa sede si evidenzia l'introduzione della Parte V "Incarichi professionali" approvata dal C.d.A. nella seduta del 26/03/2018, redatta dal Resp. Ufficio Acquisti e Gare.

Non attuale la sezione Albo Fornitori.

**- Area Contabilità - Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza.**

Il Regolamento, formato Procedura 231, è stato redatto dal Resp. AFC ed approvato dal C.d.A. del 26/03/18. Il documento disciplina la procedura per l'erogazione dei gettoni di presenza e dei rimborsi documentati relativi a spese sostenute dagli amministratori, da membri di organismi di controllo e di compliance (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, RPCT, etc.), nonché di qualsivoglia altro organismo o comitato costituito in Copit SpA per finalità previste dalla legge e dallo statuto.

**- Normativa Anticorruzione - Regolamento per la segnalazione di illeciti ed irregolarità Whistleblowing (Modulistica per le segnalazioni).**

E' stato poi redatto il Regolamento per la segnalazione di illeciti ed irregolarità ("Whistleblowing"), con allegato il Modulo di segnalazione.

Tuttavia, al Società non ha dipendenti e quindi si ritiene non pertinente.

**Sistemi di Audit – Audit Interni.**

Ai fini della prevenzione di fatti corruttivi, è previsto uno stretto coordinamento tra la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e gli altri soggetti facenti parte del sistema.

Nei piani precedenti la liquidazione si era previsto tra le misure di prevenzione un sistema di Audit tra RPCT e responsabili dei servizi e/o dipendenti di volta in volta coinvolti nelle tematiche oggetto di approfondimento.

Ovviamente la misura non può oggi tenersi in piedi, in quanto la Società come più volte detto, è priva di dipendenti (mentre Blubus lo è sempre stata) e non svolge più alcuna attività se non quella volta alla liquidazione.

Si ritiene pertanto che la misura da attuare, in conformità al PIAO del Comune di Pistoia, possa consistere nella relazione richiesta dal Comune medesimo all'Allegato Sezione 2.3 del PIAO 2023-2025, pubblicato sul sito del Comune, oltre alle relazioni sullo stato dell'attività liquidatoria.

### 2.3.2 Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione.

Di seguito il prospetto "Misure di prevenzione" delle aree riportate al par. 1

Argomento del rischio	Misure di Prevenzione	Tempi	Responsabili	Indicatori
Area Incarichi Consulenza. Nomine. Prestazioni di opera intellettuale. Conferimento incarichi di collaborazione/Incarichi professionali	Regolamento acquisti Part V, incarichi professionali, pubblicato sul sito società	Reg. approvato dal CDA- Monitorare	Organo amministrativo	Annuale
Area Incarichi Consulenza. Nomine. Cariche CDA Collegio Sindacale-Dlgs 39/2013. Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	Regolamentazione del processo	In atto	Comune di Pistoia	All'atto di nomina
Area Gestione delle Entrate delle spese e del Patrimonio. Rimborsi spese di organi di amministrazione e controllo	Adozione del regolamento interno approvato dal CDA	In atto	Organo amministrativo	Annuale
Area gestione delle entrate delle spese e del patrimonio. Rispetto norme antiriciclaggio art. 49 dlgs 231/2007	Adozione del regolamento interno approvato dal CDA	In atto. Monitorare	Organo amministrativo	Annuale

### 2.3.3 Conflitto di interesse.

Coloro che partecipano alla formazione della volontà devono dichiarare l'inesistenza di conflitti di interesse, seppure potenziali; sussiste conflitto di interesse anche nel caso di rapporti negoziali privati tra amministratore, dipendente e appaltatore sia in corso che esauriti da non oltre un triennio.

E' richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013, dal Codice disciplinare e dal Codice Etico. Si aggiunge che il Codice Etico, approvato il 25/09/2015, dispone in materia di segnalazione di conflitto di interesse e di azioni corruttive prevedendo la segnalazione all'OdV (cfr. punti 3.1.5 - 3.1.9 - 3.1.11 - par. 5.4). A tal fine è stato predisposto un protocollo per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (allegato alla parte generale del Modello Organizzativo 231) che è entrato in vigore con l'approvazione del Modello D.Lgs. 231/01.

Si richiama anche il Protocollo del Modello 231 per la formazione delle decisioni della società, par. 4.5: "I soggetti competenti

ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, dandone comunicazione al Presidente. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al Presidente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il Presidente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato dal Presidente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il Presidente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il Presidente o i componenti del Consiglio di Amministrazione, a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione della corruzione nominato dalla Società".

Si ritiene che le disposizioni concernenti il conflitto di interessi riguardino anche il Collegio dei liquidatori. Da segnalare che ai consulenti e collaboratori è richiesta la dichiarazione di assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001; art. 21 D.Lgs. 39/2013.

#### **2.3.4 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013.**

La società, tramite RPCT, verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei componenti degli organi amministrativi della Società ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato sotto la propria responsabilità, pubblicata sul sito istituzionale della società. La dichiarazione sostitutiva di incompatibilità è ripetuta ciascun anno per tutta la durata dell'incarico.

**Si fa presente che la nomina del Collegio dei liquidatori è di competenza dei soci pubblici e privati in sede di Assemblea dei soci.**

Con il precedente aggiornamento del Piano si era ritenuto opportuno implementare le misure in essere confermando che, come già avviene, il soggetto destinatario dell'incarico fornisca la dichiarazione preventivamente all'attribuzione dell'incarico; successivamente, nel termine di 15 giorni (ovvero, tempestivamente nei casi in cui l'incarico debba necessariamente essere conferito entro un certo termine), **gli Uffici di Segreteria - si ricorda peraltro che tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare attivamente con l'RPCT nella esecuzione e monitoraggio del piano - verifichino mediante ausilio dei comuni sistemi di ricerca la veridicità delle dichiarazioni rese.** Quanto alle dichiarazioni di insussistenza di precedenti penali ostativi al conferimento (o al mantenimento dell'incarico), **la Struttura provvede all'acquisizione del certificato del casellario giudiziario, procedendo alla verifica a campione, nella misura del 5% di incarichi l'anno (anche relativi a incarichi in essere) e provvede ad avvisare tempestivamente l'RPCT delle risultanze delle verifiche effettuate.** Tale nuova misura verrà comunicata al personale.

Essendo la Società priva di dipendenti dal 01.11.2021, tale attività di verifica verrà posta in essere dal Comune di Pistoia – che peraltro è il soggetto che provvede alla nomina e revoca dei liquidatori – al momento del conferimento dell'incarico (come peraltro già avviene).

Tuttavia la Società non ha dipendenti quindi le norme in materia di segnalazione di condotte illecite non è pertinente.

#### **2.3.4 Il Codice Etico.**

Al personale dell'Azienda è applicato il CCNL Autoferrotranvieri ed il R.D. 148 del 30/01/1931. L'Azienda ha adottato un primo Codice di Etico con delibera C.d.A. del 19/01/2015 per assicurare le azioni dei dipendenti verso la legalità.

Con delibera C.d.A. del 25/09/2015 il Codice Etico è stato oggetto di revisione, quale documento del costituendo Modello 231/2001. Il nuovo Codice appare più calato nella realtà aziendale rispetto alla prima versione, mera adozione del Codice disciplinare del Comune di Pistoia. E' stata garantita la massima diffusione del Codice Etico sia all'interno (avvisi al personale, tramite intranet aziendale, pubblicazione in bacheca) che all'esterno della Società (pubblicazione web e condizioni contrattuali).

Il Codice etico:

- dal punto di vista interno integra il Codice Disciplinare (personale)

- dal punto di vista esterno integra le clausole contrattuali (fornitori, consulenti). L'accettazione dei contenuti del Codice, senza condizione o riserva alcuna, è richiesta al fornitore che voglia iscriversi all'Albo. In riferimento ai codici di comportamento, l'Autorità ha annunciato che intende promuovere l'adozione di nuove linee guida in materia che saranno emanate nei primi mesi del 2019, per fornire indicazioni per la predisposizione di codici di comportamento "di seconda generazione", avendo rilevato che quelli "di prima generazione" si sono limitati a riprodurre le previsioni contenute nel D.P.R. 62/2013. L'ANAC consiglia ai RPCT di affiancare al lavoro relativo alla individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, in sede di PTPC, una riflessione relativa alle ricadute di tali misure in termini di doveri di comportamento, in modo tale da disporre di materiali di studio e di approfondimento che si rileveranno utili in sede di predisposizione del nuovo Codice. Nel corso del 2020, nella revisione del Codice, l'Azienda procederà, come indicato da ANAC, ad una propria mappatura dei doveri di comportamento connessi alla piena attuazione da parte dei dipendenti, sul versante dei comportamenti soggettivi, delle misure oggettive, organizzative di PTPC. Il rinvio si è reso necessario stante l'incertezza derivante dal contenzioso in essere per l'affidamento del servizio regionale di TPL.

Nel corso del 2021 il Codice Etico è stato aggiornato in occasione dell'aggiornamento al MOD 231; tuttavia, stante l'assenza di dipendenti rende astratta la configurazione di illeciti disciplinari ed il Codice disciplinare, qui richiamato, mantiene valenza

per la parte in cui ipotizza che le violazioni siano commesse dal Presidente e componenti C.d.A., componenti del Collegio Sindacale, nonché da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con COPIT.

Per i dettagli si richiama integralmente il Codice Disciplinare pubblicato sul sito aziendale. Tutti mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

### **2.3.5 Disciplina del pantouflage - Cd. "Incompatibilità successiva."**

In merito alla disposizione contenuta nella Legge 190/2012 relativa al divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, l'RPCT ricorda che il Consiglio, nella seduta del 28/05/2018 ha assunto l'impegno di non assumere i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società/ente.

A ciò aggiungasi che il PTCT 2018, a partire dai cessati 2019, prevede l'obbligo per il dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Tuttavia, nel corso di Audit tenutisi sia con il Direttore di Esercizio che con il Responsabile Funzioni è emerso che la misura, così come prevista nel Piano Triennale 2019-2021, non è adeguata alla natura di Società controllata pubblica rivestita da COPIT.

**Con l'aggiornamento precedente al presente Piano Triennale si è stabilito che per Copit quale "soggetto pubblico" il divieto è limitato soltanto agli amministratori, in quanto nell'organigramma aziendale non vi sono né direttori generali né dirigenti (che comunque resterebbero esclusi secondo ANAC dall'applicazione del divieto), in quanto unici soggetti muniti di poteri gestionali e, a tutto voler concedere, stante il dubbio interpretativo che ancora residua nonostante gli interventi ANAC, a coloro, all'interno dell'Azienda che hanno in concreto deleghe di poteri autoritativi o negoziali.** Tale divieto può tradursi in concreto nella previsione, all'interno dell'adottando PTCT, di un'apposita informativa che l'Azienda sottoporrà ai componenti del Collegio al momento della loro cessazione circa il divieto di instaurare rapporti di lavoro, per un periodo di tre anni, con i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività negoziale della Società. **Tale disposizione si applica anche a Blubus scarl.**

\*\*\* \*\*

## **PARTE IV TRASPARENZA**

### **1. Nozione di trasparenza**

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come *«accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche»*. Il legislatore ha attribuito un **ruolo di primo piano alla trasparenza** affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Oggi, dunque, la trasparenza è anche **regola per l'organizzazione**, per l'**attività amministrativa** e per la **realizzazione di una moderna democrazia**. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che *«la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa»*.

Le disposizioni in materia di trasparenza amministrativa, inoltre, integrano l'individuazione del **livello essenziale delle prestazioni** erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, **a norma dell'art. 117, co. 2, lett. m), della Costituzione** (art. 1, co. 3, d.lgs. 33/2013). La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per **prevenire la corruzione**, promuovere l'integrità e la **cultura della legalità** in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'**art. 1, co. 36 della legge 190/2012** aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 *«integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione»*.

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 *«la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione»* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di *«tutelare i diritti dei cittadini»* e *«promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa»*.

La Corte (SENT. 20/2019) ha riconosciuto, inoltre, che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella

Costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) e del buon funzionamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.).

L'ampliamento dei confini della trasparenza registrato nel nostro ordinamento, appena illustrato, è stato realizzato con successive modifiche normative che sono state accompagnate da **atti di regolazione dell'Autorità** finalizzati a fornire **indicazioni** ai soggetti tenuti ad osservare la disciplina affinché l'attuazione degli obblighi di pubblicazione non fosse realizzata in una logica di mero adempimento quanto, invece, di effettività e piena conoscibilità dell'azione amministrativa. Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il **rispetto dei criteri di qualità** delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli *stakeholders* e per le stesse pubbliche amministrazioni. Si raccomanda, pertanto, di prestare attenzione particolare al rispetto dei requisiti di qualità previsti dal legislatore e anche indicati dall'Autorità nella delibera 1310/2016 cui si rinvia. Al fine di sostenere e guidare i soggetti tenuti all'applicazione del d.lgs. 33/2013, l'Autorità si riserva di estrapolare buone pratiche e di organizzare appositi gruppi di lavoro anche con la partecipazione di *stakeholders*. Come anticipato, con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*». Alle richiamate delibere si rinvia integralmente per i profili attuativi della disciplina rispettivamente da parte dei soggetti pubblici e privati.

In entrambi gli atti citati, ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione «*Amministrazione trasparente*» come disegnata dal legislatore nell'Allegato A) del d.lgs. 33/2013. Con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 rubricato «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» si segnalano la delibera n. 241/2017 e, per quanto riguarda i dati relativi ai dirigenti, la delibera n. 586/2019 cui si rinvia.

È inoltre **intenzione** dell'Autorità procedere ad un **aggiornamento** dell'elenco degli obblighi, alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, in virtù di quanto disposto **dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013**, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, «*criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria*».

L'attuazione della disposizione richiamata soddisfa l'esigenza di qualità dei dati, funzionale ad una **trasparenza effettiva**, e risponde alla necessità di uniformare le modalità di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblicati ai fini della loro confrontabilità e successiva rielaborazione.

Indubbiamente, la principale novità del d.lgs. n. 97 del 2016 in materia di trasparenza ha riguardato il nuovo **diritto di accesso civico generalizzato** a dati e documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria delineato nel novellato art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013. In virtù della disposizione richiamata, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tassativamente indicati dalla legge, che contestualmente vengono in evidenza. Si tratta di un diritto di accesso **non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti** ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Sull'istituto dell'accesso civico generalizzato l'Autorità, chiamata dallo stesso d.lgs. 33/2013 a definire le esclusioni e i limiti, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata, ha adottate specifiche Linee guida con delibera n. 1309/2016 cui si rimanda per indicazioni operative. **L'accesso generalizzato non ha sostituito l'accesso civico "semplice"** previsto dall'art. 5, co. 1 del d.lgs. 33/2013 e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016.

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Questa tipologia di accesso riguarda, quindi, i soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio nei casi di mancata osservanza degli stessi (cfr. Parte Terza, § 9. «*Accesso civico per mancata pubblicazione di dati*» della delibera n. 1310/2016). Si tratta di un istituto attraverso il quale si può realizzare il «controllo» sociale previsto dall'art. 1 del d.lgs. 33/2013.

\*\*\* \*\*

## **2. Trasparenza e tutela dei dati personali.**

La **Corte Costituzionale (sent. 20/2019)**, chiamata ad esprimersi sul tema del **bilanciamento tra diritto alla riservatezza** dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al **libero accesso ai dati ed alle informazioni** detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha riconosciuto che

entrambi i diritti sono «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*»<sup>31</sup>. Ritiene la Corte che, se da una parte il diritto alla riservatezza dei dati personali, quale manifestazione del diritto fondamentale all'intangibilità della sfera privata, attiene alla tutela della vita degli individui nei suoi molteplici aspetti e trova sia riferimenti nella Costituzione italiana (artt. 2, 14, 15 Cost.), sia specifica protezione nelle varie norme europee e convenzionali, dall'altra parte, con eguale rilievo, si incontrano i principi di pubblicità e trasparenza, riferiti

non solo, quale corollario del principio democratico (art. 1 Cost.) a tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 Cost., al buon funzionamento dell'amministrazione e ai dati che essa possiede e controlla. Principi che, nella legislazione interna, si manifestano nella loro declinazione soggettiva, nella forma di un diritto dei cittadini ad accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione, come stabilito dall'art. 1, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Il bilanciamento tra i due diritti è, quindi, necessario, come lo stesso **Considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2016/679** indica, prevedendo che «*Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità*».

In particolare, nella richiamata sentenza, la Corte precisa che il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del **test di proporzionalità** che «*richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi*». L'art. 3 Cost., integrato dai principi di derivazione europea, sancisce l'obbligo, per la legislazione nazionale, di rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali, pur al cospetto dell'esigenza di garantire, fino al punto tollerabile, la pubblicità dei dati in possesso della pubblica amministrazione.

Pertanto, **al principio di trasparenza**, nonostante non trovi espressa previsione nella Costituzione, **si riconosce rilevanza costituzionale, in quanto fondamento di diritti, libertà e principi costituzionalmente garantiti (artt. 1 e 97 Cost.)**.

Il quadro delle regole in materia di protezione dei dati personali si è consolidato con l'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del d.lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che **la base giuridica per il trattamento di dati personali** effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «*è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento*». Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*».

**Il regime normativo per il trattamento di dati personali** da parte dei soggetti pubblici è, quindi, **rimasto sostanzialmente inalterato**, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le **pubbliche amministrazioni**, prima di mettere a disposizione sui propri siti *web* istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, **verifichino** che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda **l'obbligo di pubblicazione**.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. **7-bis, co. 4**, dispone inoltre che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "*Qualità delle informazioni*" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, si rinvia

alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali (Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati» (in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 3134436, attualmente in corso di aggiornamento).

Si ricorda inoltre che, in ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati-RPD (cfr. Art. 37 del Regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679 – GDPR e Parte IV, § 7. “I rapporti del RPCT con altri organi dell’amministrazione e con ANAC”) svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del GDPR).

\*\*\* \*\*

### **3. La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PTPCT, le misure specifiche di trasparenza**

Con la legge 190/2012 la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). La stessa Corte Costituzionale, nella recente sentenza 20/2019, ha evidenziato come la trasparenza amministrativa con la legge 190/2012 è divenuta principio argine alla diffusione di fenomeni di corruzione.

La stretta relazione tra trasparenza e prevenzione del rischio corruttivo rende quindi **necessaria una adeguata programmazione di tale misura nei PTPCT** delle amministrazioni.

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come “apposita sezione”.

Come l’Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 (cfr. Parte Prima, § 2., cui anche per questa parte si rinvia), il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, **impostata come atto fondamentale**, con il quale **sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l’individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati**.

Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), **caratteristica essenziale** della sezione è **l’indicazione** dei nominativi dei **soggetti responsabili** della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività.

È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell’organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all’interno dell’organigramma dell’ente. Si tratta peraltro, in questo, caso di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 35 del d.lgs. 33/2013.

Nella sezione, è opportuno che ogni amministrazione definisca, in relazione alla periodicità dell’aggiornamento fissato dalle norme, i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza ed il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi. L’Autorità, nell’effettuare la propria vigilanza, tiene conto delle scadenze indicate nel PTPCT, ferme restando le scadenze per l’aggiornamento disposte dalle norme.

Si ritiene utile, inoltre, che nella sezione vengano indicati i casi in cui non è possibile pubblicare i dati previsti dalla normativa in quanto non pertinenti rispetto alle caratteristiche organizzative o funzionali dell’Amministrazione (ad esempio, un’authority amministrativa indipendente non pubblica i dati sulla programmazione territoriale). adottati dagli organi di indirizzo (art. 1, co. 8, l. 190/2012), da pubblicare unitariamente a quelli di prevenzione della corruzione, **sia la sezione della trasparenza, con l’indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni** (art. 10, co. 1, d.lgs. 33/2013) **costituiscono contenuto necessario del PTPCT**.

L’Autorità, a seguito dell’accorpamento del PTTI in una sezione del PTPCT, ha chiarito nel Regolamento di vigilanza (delibera n. 330/2017, art. 11, co. 2) che «*le segnalazioni relative alla mancata adozione dei PTPCT, ivi comprese le relative sezioni dedicate alla trasparenza, [...], sono trattate esclusivamente in sede di procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90*».

\*\*\* \*\*

### **4. L’attestazione degli OIV sulla trasparenza.**

Le modifiche normative che si sono succedute nel tempo hanno mantenuto inalterato il compito affidato agli OIV dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

Ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del richiamato decreto, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012 **gli OIV**, o organismi con funzioni analoghe, **attestano l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione** da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e degli enti privati di cui

all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013.

In virtù dei poteri ad essa conferiti di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, l'Autorità individua annualmente gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e fornisce indicazioni agli OIV, o organismi con funzioni analoghe, sulla loro predisposizione (cfr. da ultimo la delibera n. 141/2019). Le attestazioni sono pubblicate nella sezione «*Amministrazione trasparente*» entro il 30 aprile di ogni anno. Gli OIV non sono solo chiamati ad attestare la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «*Amministrazione trasparente*», ma ad **esprimersi anche su profili qualitativi** che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile.

Nello svolgimento della **vigilanza d'ufficio**, l'Autorità esamina i contenuti delle attestazioni OIV, relativamente ad un campione selezionato di soggetti, al fine di **verificare il grado di concordanza delle stesse** rispetto a quanto effettivamente pubblicato nella **sezione «Amministrazione trasparente»** dei siti *web* istituzionali. Gli esiti delle verifiche confluiscono in raccomandazioni e indicazioni rivolte ai responsabili interni agli enti che devono favorire l'attuazione delle norme in materia di trasparenza e in report pubblicati sul sito dell'Autorità.

\*\*\* \*\*

## 5. Contenuti.

L'attività di trasparenza è garantita, senza violare i limiti previsti dalla legge - attraverso la pubblicazione, sul sito *web* della Società, delle informazioni relative alla stessa e alle attività, onde favorire forme diffuse di controllo dell'azione amministrativa e contribuire alla vigilanza sul rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, pertanto, è stato inserito nella home page del sito istituzionale [www.copitspa.it](http://www.copitspa.it) un apposito link denominato "Società trasparente". Al suo interno, organizzati in sezioni, sono contenuti dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, per i quali viene garantita la piena accessibilità, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Nazionale anticorruzione.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso della società intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione - prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità
- sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento. E' garantito il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente senza necessità di autenticazione ed identificazione e di conoscere e fruire gratuitamente delle informazioni in esso riportate. Si precisa che l'accesso da parte del visitatore al sito istituzionale di COPIT non comporta alcuna interazione con l'Azienda, la società non fa utilizzo di cookie (non vi è alcun riconoscimento di dati personali dell'utente che visita il sito e/o vi effettua la navigazione da permettere di realizzare meccanismi di autenticazione), contrariamente al sito Blubus. Si precisa che il nuovo sito Blubus è stato implementato a giugno del 2018, mentre il nuovo sito COPIT è stato ultimato nel corso del 2019.

La pubblicazione delle informazioni sul sito *web* aziendale avviene nel rispetto sia delle prescrizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.) che dei limiti in materia di riservatezza di dati personali e sensibili (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.).

Linee Guida Garante privacy in materia di trattamento dei dati personali: "I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali."

Il PNA 2019 in merito alle indicazioni sul raccordo tra le disposizioni in materia di trasparenza e la disciplina in materia di tutela dei dati personali, indica che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

L'Autorità comunque, ricorda che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti *web* per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'articolo 5 del Reg. (UE) 2016/679. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Sarà sempre possibile consultare il Responsabile della Protezione dei dati, preposto a vigilare sul sistema del trattamento dei dati personali della Società.

## 6. Modalità di attuazione della trasparenza – Monitoraggio - Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

Il RPCT è l'unico referente dell'intero processo nel suo complesso. Rientra tra i suoi obblighi quello di svolgere costantemente un'attività di controllo sugli adempimenti in materia di Trasparenza, nonché quello di garantire e verificare la regolare attuazione della normativa sull'accesso civico. E' compito di RPCT provvedere, in generale, alla definizione ed all'aggiornamento in materia di Trasparenza, in particolare nell'ipotesi che intervengano nuove normative, modifiche

organizzative; garantire la qualità dei dati e delle informazioni anche in rapporto al Piano di Prevenzione della Corruzione; garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare nel rispetto della normativa.

RPCT effettua una costante ricognizione dei dati e delle informazioni pubblicate sul sito web link Società Trasparente, verificandone la completezza e coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni ANAC. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali.

Dal punto di vista procedurale si indica di seguito la tabella degli obblighi di pubblicazione, dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, e della tempistica, tabella alla quale la struttura si conforma. I responsabili delle Aree/Unità organizzative e degli uffici, ognuno per il settore-ufficio di appartenenza, garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge oltre, naturalmente, alla veridicità ed esattezza delle informazioni. Il rapporto tra RPCT e Referenti è di continuo scambio di informazioni per l'attuazione della trasparenza. Al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione, per un maggior controllo sulla correttezza dell'adempimento, per garantire una maggiore tracciabilità, per un supporto ad RPCT ed alla sua attività di monitoraggio, la Società, si è posta come obiettivo per il biennio 2018-2019, di cercare di informatizzare il flusso delle informazioni, dei dati da pubblicare. L'Istruzione Tecnica "Società trasparente" anche se da aggiornare per le modifiche introdotte dalla normativa, costituisce una linea guida da poter prendere a riferimento oltre al presente Piano.

E' stato ultimato il nuovo sito web COPIT.

Tra le misure organizzative della Trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, per quanto attiene alla fase preliquidatoria, si cita la nomina del RASA, oggetto responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante.

Si riporta di seguito la tabella dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni, fermo restando che la responsabilità dell'intero processo (trasmissione-pubblicazione) ricade su RPCT. Si riporta di seguito la tabella dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e delle informazioni – ovviamente limitatamente alle attività che possono assumere rilevanza nella prospettiva di liquidazione – fermo restando che la responsabilità dell'intero processo (trasmissione-pubblicazione) ricade su RPCT.

	SEZIONE/DATI, DOCUMENTI INFORMAZIONI	RESPONSABILE DELLA TRASMISSIONE	RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
1	<b>Disposizioni Generali</b>		
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dal triennio 2013-2015 al triennio 2020-2022 (vedi anche sez. Altri Contenuti - Corruzione e Trasparenza)	RPCT	RPCT
	Riferimenti Normativi (vedi anche sez. Personale)	RPCT	RPCT
	Atti Amministrativi generali:	RPCT	RPCT
	- Statuto Società	RPCT	RPCT
	- Regolamento assunzioni ed incarichi professionali	RPCT	RPCT
	- Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi	RPCT	RPCT
	Atti di indirizzo dell'amministrazione controllante	RPCT	RPCT
	Morello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001 (vedi link Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs 231/2001)	RPCT	OdV - RPCT
	Codice Etico - Codice Disciplinare	RPCT	OdV - RPCT
2	<b>Organizzazione:</b>		
	I titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di poteri di indirizzo politico (CdA-Collegio Sindacale, di seguito si indicano i dati pubblicati in generale nella sezione senza discernere tra gli organismi interessati):		
	- gli estremi della nomina o la proclamazione, con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	RPCT	RPCT
	- il curriculum (nel rispetto delle Linee Guida del Garante della Privacy vengono eliminati i dati non confacenti con le finalità della pubblicazione, come residenza, nr. di telefono, etc...)	rpct	RPCT
	- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	RPCT	RPCT

	- gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	RPCT	RPCT
	- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (dichiarazione)	OBBLIGATO	RPCT
	- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (dichiarazione)	OBBLIGATO	RPCT
	- situazione patrimoniale e reddituale propria e del coniuge e dei parenti entro il secondo grado se lo consentono (dichiarazione e copia della dichiarazione dei redditi)	OBBLIGATO	RPCT
	- le dichiarazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 8 aprile 2013, nr. 39, sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità per gli incarichi conferiti rientranti nell'applicazione dell'anzidetto Decreto	OBBLIGATO	RPCT
	Limitatamente al Collegio Sindacale, la dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013 - art. 53, c. 16-ter D.Lgs 165/2001	OBBLIGATO	RPCT
	Sanzione per mancata comunicazione dei dati	RPCT	RPCT
	Telefono e Posta Elettronica	RPCT	RPCT
3	<b>Consulenti e Collaboratori</b>		
	Pubblicazione dell'elenco dei Consulenti e Collaboratori con indicazione:		
	- estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, oggetto della prestazione, ragione dell'incarico e la durata	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
	- curriculum vitae	OBBLIGATO	RPCT

CDA/Liquiri CDA/Liquidatori

nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali

	- tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
	- dichiarazione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 33/2013 - art. 53, c. 16-ter D.Lgs 165/2001	RPCT	RPCT
	Nella sezione, in un link ad hoc, vengono disposti i dati delle collaborazioni ed affidamenti legali conferiti dal 23 giugno 2016 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate al D.Lgs 33/2013 dal D.Lgs 97/2016) ai sensi dell'art. 15-bis D.Lgs 33/2013		
	Collegio Sindacale (vedi sez. Organizzazione)		
	Incarico Direttore Generale: in COPIT NON esiste il ruolo		

#### 7 Enti controllati ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 33/2013

	Compagnie Societaria COPIT	RPCT	RPCT
	Enti Pubblici vigilati: NON ricorre		
	Elenco delle società controllate da COPIT	RPCT	RPCT
	Elenco delle società controllate da COPIT - Cessate	RPCT	RPCT
	Elenco delle società partecipate da COPIT e quota di partecipazione	RPCT	RPCT
	Rappresentazione Grafica	RPCT	RPCT
1 2	<b>Bilanci:</b>		
	I Conti Economici, lo Stato Patrimoniale, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, il verbale di approvazione del Bilancio (incluso Bilancio Consolidato)	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
	Bilanci di Esercizio COPIT Spa: dati in forma sintetica	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
	Rappresentazione grafica dei dati di Bilancio	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori

	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio - NON applicabile secondo delibera Anac 8/2015	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
	Revisore Legale	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
1 3	<b>Beni Immobili e Patrimonio Immobiliare</b>	Non pertinente	
	Patrimonio Immobiliare e canoni di locazione e affitto	Non vi sono immobili	Non vi sono immobili
1 4	<b>Controlli e Rilievi sull'Amministrazione</b>		
	Organo di controllo che svolge funzioni di OIV	RPCT	RPCT
	Atti dell'Organo di controllo che svolge funzioni di OIV; attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	OIV	RPCT
	Indicazione dei rilievi da parte degli Organi di Revisione Amministrativa Contabile o/o da parte della Corte dei Conti. Per la Relazione al Bilancio d'Esercizio della Società di Revisione e del Collegio Sindacale vedi sez. Bilanci	RPCT	RPCT

#### 21 Altri contenuti Corruzione e Trasparenza

	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza entro il 31 gennaio 2020	RPCT	RPCT
	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza entro il 31 gennaio 2019	RPCT	RPCT
	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione (entro il 16/01/2017)	RPCT	RPCT
	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione (entro il 15/01/2016)	RPCT	RPCT
	Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione (entro il 31/12/2014)	RPCT	RPCT
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020-2022 (entro il 31/01/2020)	RPCT	RPCT
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2019-2021 (entro il 31/01/2019)	RPCT	RPCT
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019	RPCT	RPCT
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per l'integrità e la trasparenza 2016/2018	RPCT	RPCT
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per l'integrità e la trasparenza 2015/2017	RPCT	RPCT
	Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per l'integrità e la trasparenza 2013/2015	RPCT	RPCT
	RPCT - Organismo di Vigilanza D.Lgs 231/2001 COPIT	RPCT	RPCT
	RPCT BluBus	RPCT	RPCT
2 2	<b>Altri contenuti - Accesso Civico</b>		
	Accesso civico e Accesso civico generalizzato	RPCT	RPCT
23	<b>Altri Contenuti - dati ulteriori</b>	CDA/Liquidatori	CDA/Liquidatori
2 4	<b>Archivio</b>		

#### PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

La Programmazione triennale prevede le seguenti attività:

Anni 2023-2025, in linea di principio:

1. Approvazione ed adozione dei Piani triennale da parte del Collegio dei liquidatori
2. Monitoraggio ed eventuale ulteriore identificazione delle attività a rischio corruzione da parte del Resp. della prevenzione della corruzione
3. Esame e verifica, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione dell'efficacia delle azioni messe in atto nell'anno precedente (comma 10, lettera a, Legge 190/2012)
4. Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate negli anni precedenti
5. Definizione delle procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate

6. Eventuale revisione delle procedure e della documentazione in genere

7. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti dal responsabile diretto, azioni organizzative o gestionali attuate

8. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

\*\*\*

### **1 Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il D.Lgs. n. 33 del 2013 e il D.Lgs. n. 39 del 2013, normativa ANAC (Linee guida, delibere, determinazioni...), oltre alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 attinenti alla materia e le successive modifiche ed integrazioni normative che dovessero intervenire, compresi i provvedimenti ANAC.

### **2 Entrata in vigore**

Il presente Piano entra in vigore il 31 gennaio 2024 ed è valido per COPIT S.p.A. in liquidazione e la società controllata Blubus scarl.

Il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza

Dott.ssa Eloisa Germinara



